

Rassegna stampa del

02 Dicembre 2013



Gli indennizzi. La circolare 53/2013 dell'Inail fa il punto sulle regole in caso di incidente

Niente infortunio in itinere se la sosta non è necessaria

La modifica del percorso del lavoratore deve essere inevitabile



PAGINA A CURA DI
Stefano Rossi

È affidata alle indicazioni dell'Inail e della giurisprudenza la disciplina che si applica in caso di **infortunio in itinere**, l'incidente subito dal lavoratore durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, o durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro, se ha più rapporti in corso. Una materia, questa, su cui incidono notevolmente le particolarità del singolo caso.

Con la circolare 52 del 23 ottobre 2013, l'Inail ha fatto il punto dell'infortunio in itinere avvenuto al lavoratore sia durante la missione o la trasferta, sia nella stanza di albergo o durante il tragitto dall'hotel al luogo di lavoro. L'Istituto risponde a numerosi quesiti sulla qualificazione come infortuni in itinere o in località di lavoro, di eventi lesivi che hanno coinvolto lavoratori in missione o in trasferta, con riguardo a quelli avvenuti durante il tragitto dall'abitazione al luogo in cui deve essere svolta la prestazione lavorativa e viceversa, e durante il tragitto dall'albergo del luogo in cui la missione o trasferta deve essere svolta al luogo in cui deve essere prestata l'attività lavorativa.

Sono sorti dubbi, inoltre, anche sull'indennizzabilità degli infortuni avvenuti all'interno della stanza d'albergo in cui il la-

voratore si trova a dimorare temporaneamente.

La definizione

Prima di rispondere ai quesiti, l'Inail coglie l'occasione per definire il concetto di infortunio in itinere, seguendo gli indirizzi della giurisprudenza di legittimità (si veda l'altro articolo in pagina).

L'articolo 12 del decreto legislativo 38/2000 stabilisce che, salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende:

- gli infortuni avvenuti alle persone assicurate nel normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro;
- gli infortuni avvenuti nel percorso che collega due luoghi di lavoro, se il lavoratore ha più rapporti di lavoro;
- se non è presente un servizio di mensa aziendale, gli incidenti avvenuti durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti.

Interruzioni e deviazioni

L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, a esigenze essenziali e improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti.

L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato. In definitiva, gli elementi che dovranno essere presi in considerazione dal giudice, per verificare la sussistenza della copertura assicurativa, saranno la normalità del percorso; la mancanza di un servizio mensa interno o convenzionato (nella particolare ipotesi di infortu-

nio avvenuto in pausa pranzo); la necessità di eventuali soste o deviazioni; la necessità di usare il mezzo privato.

L'indennizzabilità

In base a queste premesse, l'Inail riconosce l'indennizzo per l'infortunio subito dal lavoratore in missione o trasferta dall'inizio, fino al momento della sua conclusione.

In sostanza, il luogo di svolgimento della prestazione non è una libera scelta del lavoratore ma è imposto dal datore di lavoro. Quindi, l'evento infortunistico si verifica in località di lavoro, perché accessorio all'attività lavorativa e a questa funzionalmente connesso.

zionalmente connesso.

Del resto, precisa l'Istituto, le uniche due cause di esclusione dell'indennizzabilità sono quando l'evento si verifica durante lo svolgimento di un'attività che non ha alcun legame funzionale con la prestazione lavorativa o con le esigenze lavorative dettate dal datore di lavoro e nel caso di rischio elettivo, cioè se l'evento è riconducibile a scelte personali del lavoratore, irragionevoli e prive di alcun collegamento con la prestazione lavorativa, tali da esporlo a un rischio determinato esclusivamente da queste scelte.

Per le stesse ragioni, l'Istituto afferma che devono essere trattati come infortuni in località di lavoro anche quelli occorsi durante gli spostamenti effettuati dal lavoratore per recarsi dall'albergo al luogo in cui deve essere svolta la prestazione lavorativa e viceversa.

Infine, l'infortunio avvenuto in albergo non è equiparabile a quello avvenuto presso l'abitazione privata. Infatti, come del resto chiarito dalla Cassazione, gli eventi accaduti in una stanza di albergo, non sono parificabili a quelli avvenuti nell'abitazione privata, in primo luogo perché il soggiorno in albergo è evidentemente necessitato dalla missione o trasferta – e perciò è necessariamente connesso con l'attività lavorativa – e in secondo luogo il lavoratore, con riguardo al luogo in cui deve temporaneamente dimorare, non ha quello stesso controllo delle condizioni di rischio che ha, invece, nella propria abitazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si possono recuperare le sanzioni pagate in misura ridotta?



L'ESPERTO RISPONDE DOMANI IL QUADERNO SULLE LITI CON IL FISCO

Tutte le risposte su accertamento, sanzioni tributarie, notifiche degli atti, riscossione e contenzioso con l'amministrazione finanziaria



In vendita a 0,50 euro oltre al prezzo del quotidiano

APPROFONDIMENTO ON LINE

La circolare Inail 52/2013
www.ilssole24ore.com/norme/documenti

Gli esempi

Alcuni casi di infortunio nel viaggio verso il lavoro, con il trattamento ai fini dell'indennizzo: il semaforo è **verde** quando l'indennizzo è possibile, **rosso** quando è impossibile, **giallo** se la situazione è da valutare caso per caso

IL CASO

LA SOLUZIONE

Il viaggio verso il magazzino

Un operaio si reca al magazzino per ritirare gli strumenti da lavoro e durante il viaggio ha un incidente stradale

- ☐ In questa ipotesi, l'incidente è un infortunio in itinere, perché per luogo di lavoro si deve intendere sia il luogo dove il lavoratore presta abitualmente attività lavorativa, sia ogni luogo dove deve recarsi per ragioni lavorative (missione, trasferta e così via). Ai fini del riconoscimento dell'indennizzo, può essere equiparato al luogo di lavoro: il luogo dove è svolta l'attività formativa, il luogo dove sono consegnati gli attrezzi da lavoro e ogni luogo in cui l'assicurato si reca su ordine del datore di lavoro

Dalla casa delle vacanze

Un dipendente si reca al lavoro dalla sua casa delle vacanze, distante oltre 100 chilometri dal luogo di lavoro. Durante il tragitto, subisce un incidente riportando gravi lesioni

- ☐ In questa ipotesi, l'indennizzo potrebbe essere escluso, perché, se il lavoratore ha fissato la sua residenza in un luogo diverso da quello lavorativo, il percorso è considerato normale se la distanza tra i due luoghi è ragionevole, tenuto conto delle esigenze familiari del lavoratore. Se la distanza supera invece una certa soglia, l'eventuale infortunio non dà diritto all'indennizzo

La deviazione

Un lavoratore è coinvolto in un incidente stradale su un itinerario diverso rispetto al tragitto che avrebbe dovuto seguire per raggiungere il posto dove abitualmente presta la sua attività lavorativa

- ☐ La giurisprudenza ha precisato che l'incidente stradale di cui rimane vittima il lavoratore non può considerarsi infortunio in itinere se non è avvenuto nell'itinerario che il dipendente avrebbe dovuto seguire per raggiungere il posto dove presta l'attività lavorativa (l'itinerario più breve e diretto). Se il dipendente compie una deviazione ingiustificata dal percorso che avrebbe dovuto compiere, non gli è dovuto alcun indennizzo. La deviazione è giustificata solo da particolari condizioni di viabilità (traffico, lavori in corso)

L'interruzione del viaggio

Un lavoratore si ferma, durante il normale tragitto per raggiungere il posto di lavoro, per accompagnare il figlio a scuola. Nel rientrare nella propria auto, parcheggiata in sosta vietata, viene investito da un'altra automobile

- ☐ L'Inail potrebbe negare l'infortunio in itinere poiché, come precisa la giurisprudenza, una breve sosta compiuta dal lavoratore nel percorso da casa al lavoro che non alteri le condizioni di rischio per l'assicurato, non integra l'ipotesi di «interruzione» per l'esclusione dell'indennizzabilità. Sono tutelate le deviazioni e le interruzioni «necessitate», dovute a: forza maggiore (malore, viabilità interrotta), esigenze essenziali e improrogabili (maltempo), adempimento di obblighi penalmente rilevanti (soccorso)

L'uso del mezzo privato

Un lavoratore, mentre rientra a casa dal lavoro a bordo del suo motociclo, subisce un grave incidente. Abita nel centro della città e il luogo di lavoro è ben servito dai mezzi pubblici

- ☐ Sia l'Inail, sia la giurisprudenza negano l'indennizzo, perché l'uso del mezzo privato rispetto a quello dei mezzi pubblici non si rivela necessario. L'uso del mezzo privato si considera «necessitato» se: non esistono mezzi pubblici di trasporto che collegano la casa con il luogo di lavoro, non c'è coincidenza tra l'orario dei mezzi pubblici e quello del lavoro (l'orario del treno è incompatibile). Il risparmio di tempo, usando il mezzo privato, deve essere pari o superiore a un'ora per ogni tragitto, deve essere regolare e riscontrabile

Il carpooling

Cinque lavoratori decidono di usare la stessa autovettura per recarsi al lavoro. Tuttavia, durante il percorso che conduce all'abitazione di uno dei cinque, l'auto è coinvolta in un incidente stradale

- ☐ In questa ipotesi, si potrebbe configurare un infortunio in itinere, poiché, se più lavoratori utilizzano un unico mezzo di trasporto privato per necessità, la tutela si estende, oltre che al conducente, anche ai trasportati. In questo caso, inoltre, sono giustificate e tutelate dalla copertura assicurativa anche le deviazioni per andare a prendere i colleghi

L'opzione della bicicletta

In assenza di mezzi pubblici, un dipendente usa la bicicletta per raggiungere il luogo di lavoro. Dopo aver percorso la pista ciclabile, percorre un tratto su strada non protetta e, dopo aver parcheggiato la bici, è investito da un'auto

- ☐ Per l'Inail (nota 8476/2011) il lavoratore potrà essere indennizzato se l'evento lesivo si verifica su pista ciclabile o zona interdotta al traffico, mentre se l'infortunio avviene su strada aperta al traffico, l'indennizzo è escluso poiché il dipendente si espone a un rischio maggiore in base a una libera scelta. Nel caso di percorso misto (su pista ciclabile e su strada) l'infortunio che avviene sul tratto di strada aperta ai veicoli è indennizzabile solo se ci sono condizioni che rendono necessario l'uso della bicicletta

La pausa pranzo

Un lavoratore celiaco va a casa con il proprio mezzo di trasporto per la pausa pranzo, anche in presenza di un servizio mensa all'interno dell'azienda. Nel tragitto lavoro-casa subisce un incidente stradale

- ☐ L'Inail potrà risarcire il lavoratore poiché, per l'ammissibilità a tutela, bisogna valutare la presenza o meno di una mensa aziendale, i motivi di salute certificati che determinano la necessità di consumare eventualmente il pasto a casa, l'uso o meno dei buoni pasto. Secondo la Cassazione, se c'è necessità di recarsi a casa o presso un pubblico esercizio, non è rischio elettivo (tale da escludere l'indennizzo) l'uso del mezzo privato, quando la distanza non è coperta da un servizio di trasporto pubblico che assicuri il viaggio in tempi ragionevoli

La giurisprudenza. La linea della Cassazione su tragitti e veicoli ammessi

L'uso del mezzo privato può escludere il risarcimento

Il percorso seguito dal lavoratore e la necessità effettiva del mezzo usato per andare al lavoro sono al centro delle valutazioni della giurisprudenza, chiamata a definire di volta in volta i confini dell'infortunio in itinere.

Nella sentenza 6725 del 18 marzo 2013, la Cassazione ha risolto il caso di un lavoratore che, per necessità, usava il mezzo privato per andare al lavoro, in una sede distante circa due chilometri dall'abitazione. Secondo la tesi del dipendente, l'uso dell'autovettura era reso necessario dall'assenza di mezzi pubblici idonei che gli avrebbero consentito di raggiungere il posto di lavoro entro le sette. La Corte nega l'infortunio in itinere ritenendo che sussista il limite del rischio elettivo. In sostanza, l'operaio, scegliendo la propria auto, ha posto un comportamento arbitrario in contrasto con una situazione coerente con l'attività lavorativa. Infatti, contrariamente all'assunto del lavoratore, la zona era ben servita da mezzi pubblici o, comunque, la breve distanza poteva essere coperta anche a piedi.

Va nella stessa direzione l'ordinanza 7970 del 18 maggio 2013, che contesta l'uso della bicicletta, come mezzo necessitato per recarsi al lavoro, se la distanza tra l'abitazione e il po-

sto di lavoro è servita da mezzi pubblici di trasporto, anche su rotaie, che viaggiano in corsie preferenziali.

Secondo la Cassazione (sentenza 1458 del 22 gennaio 2013) anche la deviazione, non necessitata, dal percorso che il dipendente dovrebbe seguire per raggiungere il luogo di lavoro può costituire rischio elettivo idoneo a escludere la copertura assicurativa in caso di infortunio. Infatti, precisa la sentenza, la variazione del percorso o

IL PRINCIPIO

C'è rischio elettivo se la scelta dell'auto (anziché del bus) non dipende da esigenze legate all'attività lavorativa

l'uso di un'auto invece del servizio metropolitano, va inquadrato nel rischio elettivo, nell'ambito del percorso che costituisce l'occasione di lavoro, perché dovuta a libera scelta del lavoratore, che comporta la permanenza o meno della copertura assicurativa.

Del percorso si occupa anche la sentenza n. 2642 del 22 febbraio 2013: un lavoratore si reca in un ambulatorio per una visita medica disposta dal datore di lavoro. Poi, invece di rien-

trare in azienda, si dirige verso la propria abitazione, usufruendo di ore di permesso a completamento del suo orario di lavoro, e ha un incidente stradale. La Cassazione, condividendo il ragionamento del giudice del merito, afferma che la scelta del lavoratore di dirigersi verso la sua abitazione, percorrendo strade del tutto diverse da quelle che dall'ambulatorio l'avrebbero riportato in azienda, è la conseguenza di una decisione arbitraria, quella di fruire di ore di permesso da lui chieste, che interrompe il collegamento fra il suo viaggio verso l'abitazione e l'occasione di lavoro.

Sull'occasione di lavoro, la Cassazione, con la sentenza 11545/2012, ha sostenuto che anche le lesioni derivanti da uno scippo subito durante il percorso casa-lavoro sono indennizzabili.

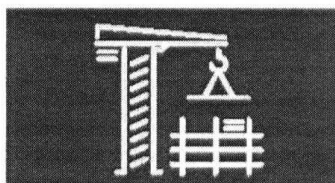
Infatti, precisa l'estensore, sono risarcibili tutti gli eventi dannosi, anche imprevedibili e atipici, indipendenti dalla condotta volontaria dell'assicurato, dal momento che il rischio inerente il percorso fatto dal lavoratore per recarsi al lavoro è protetto, perché ricollegabile, pur in modo indiretto, allo svolgimento dell'attività lavorativa, con il solo limite del rischio elettivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ristrutturazioni. La semplificazione voluta dal decreto «del fare» contrasta con l'obbligo di rispettare i prospetti dell'edificio

Cambio di sagoma senza «Scia»

Se la ricostruzione modifica la facciata serve il permesso di costruire o la «Dia»



Guido Inzaghi

■ Anche dopo gli interventi di semplificazione del legislatore, la ristrutturazione senza rispetto della sagoma resta un intervento edilizio ancora incerto, almeno sotto il profilo delle autorizzazioni necessarie.

Il decreto del fare (Dl 69/2013), infatti, ha introdotto rilevanti modifiche in relazione agli interventi di ristrutturazione edilizia, con demolizione e ricostruzione senza rispetto della sagoma.

Innanzitutto il decreto ha rivisto la stessa definizione generale di ristrutturazione edilizia, contenuta all'articolo 3 del Testo unico in materia edilizia (Dpr 380/2001), eliminando il riferimento all'identità di sagoma, con l'effetto che, oggi, gli interventi consistenti nella demolizione e ricostruzione dei fabbricati (non vincolati ai sensi del Dlgs 42/2004), con la stessa volumetria di quello preesistente, seppure con sagoma differente, costituiscono a tutti gli effetti «ristrutturazione edilizia» e non più nuova costruzione.

Il decreto ha poi introdotto ulteriori rilevanti modifiche. Il legislatore ha infatti modificato anche l'articolo 10, comma 1, lettera c) del Testo unico, cioè la norma che individua gli interventi di ristrutturazione edilizia cosiddetta pesante, ossia quelle ristrutturazioni attuabili previo rilascio del permesso di costruire (ovvero mediante Dia alternativa) e non mediante semplice Scia (segnalazione certificata di inizio attività). Anche qui il decreto ha eliminato – in relazione agli edifici non vincolati – il riferimento alla sagoma, prima contenuto nella disposizione.

La correzione sembra, quindi, essere stata volta a consentire l'assoggettamento a semplice Scia anche di quelle ristrutturazioni che prevedano altera-

zioni della sagoma dell'edificio. Ma il legislatore potrebbe aver mancato l'obiettivo.

Le difficoltà

La nuova nozione di ristrutturazione edilizia pesante, infatti, continua a richiamare i prospetti dell'edificio e, pertanto, un parametro tecnico che varia, o quantomeno può variare, al variare della sagoma.

Ad oggi, costituiscono ristrutturazione edilizia pesante, soggetta a permesso di costruire o, in alternativa a Dia, quegli interventi di ristrutturazione che portino a «un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso».

Ebbene, poiché la giurisprudenza ha chiarito che si ha ristrutturazione edilizia «pesante» tutte le volte in cui venga alterato anche solamente uno dei parametri elencati nella norma

(aumento di unità immobiliari, modifiche del volume o modifiche di prospetti o superfici; si veda Cassazione penale, Sezione terza, sentenza 1 marzo 2007, n. 8669), è corretto ritenere che una ristrutturazione che porti a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, con modifica della sagoma e – al tempo stesso – con modifica dei prospetti (pur senza aumento di unità immobiliari, modifiche del volume o delle superfici) continui a costituire una ristrutturazione edilizia «pesante», soggetta a permesso di costruire o a Dia.

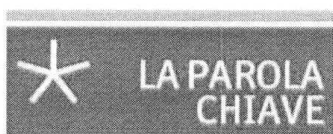
È chiaro che questa conclusione rappresenta una forte limitazione per la recente semplificazione, la cui sfera di applicazione viene notevolmente ridotta. Del resto, ipotizzare un intervento di ristrutturazione che implichi una modifica della sagoma, ma che al tempo stesso non comporti modifiche ai prospetti dell'edificio si rivela piuttosto arduo.

Inoltre, la giurisprudenza ha precisato che la sagoma di un edificio è la «conformazione planovolumetrica della costruzione ed il suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio, ivi comprese le strutture perimetrali con gli aggetti e gli sporti» (Tar Lombardia-Milano, sezione II, sentenza n. 1441/2012).

Per prospetti (o alzati) si intendono, invece, gli sviluppi in verticale di un edificio e, dunque, le facciate di un fabbricato (Tar Lazio Roma, sentenza n. 8380/2009). Ebbene, è evidente che le soluzioni progettuali che consentano la modifica della sagoma di un edificio senza alterare le facciate del fabbricato sono piuttosto ridotte.

Per conseguire pienamente l'obiettivo di semplificazione legato alla modifica del decreto fare e, quindi, per completare il percorso di riforma intrapreso, potrebbe quindi essere opportuno che il legislatore metta nuovamente mano al Testo unico, stralciando il riferimento ai «prospetti», tuttora presente all'articolo 10.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Prospetto

● Il prospetto (o alzata) di un edificio è il suo sviluppo in verticale, così come la pianta è lo sviluppo in orizzontale. A proposito dei prospetti, la giurisprudenza ha precisato che gli interventi consistenti nell'installazione di tettoie o di altre strutture che siano comunque apposte a parti di preesistenti edifici non possono ritenersi attuabili senza permesso di costruire (o senza denuncia di inizio attività alternativa) quando hanno dimensioni tali da arrecare una visibile alterazione del prospetto dell'edificio.

Le ultime modifiche

1

LA COMUNICAZIONE

Arriva la comunicazione

Ampliati i casi di attività edilizia libera. Introdotto la distinzione tra attività edilizie totalmente libere e attività soggette a preventiva Comunicazione di inizio lavori (Cil). Sono soggette a Cil la manutenzione straordinaria, le opere temporanee, la pavimentazione e finitura di spazi esterni
Di n. 40/2010 (convertito con la legge 73/2011) che modifica l'articolo 6 del Testo unico edilizia

2

ADDIO ALLA DIA

Spunta la «Scia»

La segnalazione certificata di inizio attività (Scia) prende il posto della denuncia di inizio attività (Dia). Ora ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato – il cui rilascio dipende esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale – è sostituito da una segnalazione dell'interessato. I lavori possono essere avviati il giorno stesso di presentazione della segnalazione, senza attendere 30 giorni
Di 78/2010 (convertito con legge 122/2010) che sostituisce l'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241

3

IL SILENZIO-ASSENSO

Cambia il permesso di costruire

- Viene introdotto il silenzio-assenso in relazione al rilascio del permesso di costruire
- Con una norma interpretativa si chiarisce che la Scia in materia edilizia sostituisce la Dia per gli interventi di cui all'articolo 22, commi 1 e 2 del Testo unico edilizia (ad esempio varianti al permesso di costruire), ma non può, per contro, sostituire la Dia quando questa è prevista – in base alla normativa statale o regionale – quale strumento alternativo o sostitutivo al permesso di costruire
Di 70/2011 convertito con legge 106/2011

4

I DOCUMENTI

Niente più richieste dalla Pa

- Lo Sportello unico per l'edilizia costituisce l'unico punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l'intervento edilizio
- Ai fini della presentazione, del rilascio o della formazione dei titoli abilitativi, le amministrazioni sono tenute ad acquisire d'ufficio i documenti, le informazioni e i dati che siano già in possesso delle pubbliche amministrazioni e non possono richiedere attestazioni, comunque denominate, o perizie sull'autenticità o veridicità di questi dati e informazioni
Di 83/2012 (convertito con legge 134/2012) che ha modificato l'articolo 5 del Testo unico edilizia (Dpr 380/2001) e vi ha introdotto l'articolo 9-bis

5

LA SAGOMA

Cancellato l'obbligo della sagoma

- Eliminato il riferimento alla «sagoma» in precedenza contenuto agli articoli 3 e 10 del Testo unico edilizia. In questo modo, gli interventi di demolizione e ricostruzione senza il mantenimento della sagoma possono essere qualificati come «ristrutturazione edilizia»
- Nasce la possibilità di rilascio dell'agibilità parziale delle costruzioni e diventa possibile presentare, al posto della ordinaria domanda di rilascio del certificato di agibilità, una dichiarazione con la quale si attesti l'agibilità dell'opera e la conformità della stessa al progetto
Di 69/2013, convertito dalla legge 98/2013

Procedure. Dopo le ultime correzioni

Titoli abilitativi strutturati su quattro livelli

Simone Pisani

■ Sono numerosi gli interventi, le modifiche e le riscritture intervenute nella materia dei titoli abilitativi in edilizia dal 2010 a oggi.

Tra le modifiche al Testo unico (Dpr 380/2001) più rilevanti, occorre richiamare quelle introdotte dal Dl 40/2010, che ha ampliato le fattispecie di attività edilizia libera, distinguendo tra attività totalmente libere ed attività soggette a preventiva «Comunicazione di inizio lavori» (Cil, ma a Milano e in altri Comuni è definita Comunicazione di inizio attività libera, Cial). E ancora: le modifiche di cui al Dl 78/2010 che è intervenuto sull'articolo 19 della legge 241/1990 prevedendo la «Segnalazione certificata di inizio attività» (Scia) in luogo della Denuncia di inizio attività (Dia), in precedenza disciplinata dalla stessa norma.

Infine, le correzioni apportate con i decreti legge n. 70/2011 e n. 83/2012, con i quali, tra l'altro, è stato introdotto il silenzio assenso per il rilascio del permesso di costruire e, in generale, sono stati modificati i procedimenti volti al rilascio dei distinti titoli edilizi.

A seguito di queste riforme l'ambito di applicazione della Dia si è notevolmente ridotto in favore della Scia. Ma il modello procedimentale della Dia è ancora attuale. E infatti, come chiarito all'articolo 5, comma 2, lettera c) del Dl 70/2011, le disposizioni sulla Scia si applicano alle Dia in materia edilizia disciplinate dal Testo unico, ma con esclusione di tutti i casi in cui le denunce stesse, in base alla normativa statale o regionale, siano alternative o sostitutive del permesso di costruire.

Le recenti riforme hanno, dunque, delineato un sistema composto da quattro principali modelli abilitativi, ciascuno corrispondente a determinate categorie di interventi edilizi: ❶ l'attività soggetta a Cil, realizzabile immediatamente previa comunicazione all'ammi-

nistrazione;

❷ l'attività soggetta a Segnalazione certificata di inizio attività (Scia), anch'essa eseguibile contestualmente alla presentazione della prevista documentazione;

❸ l'attività soggetta a denuncia di inizio attività (Dia), realizzabile decorsi 30 giorni dalla presentazione del relativo modello;

❹ le opere subordinate a rilascio di permesso di costruire, espresso o ottenuto mediante silenzio-assenso.

Dopo queste riforme, il modello procedimentale della Dia risulta, dunque, ancora applicabile a una serie di importanti fattispecie. La denuncia potrà infatti essere utilizzata rispetto agli interventi di ristrutturazione edilizia "pesante", la cui definizione – contenuta all'articolo 10, comma 1, lettera c) del Testo unico – è stata recentemente modificata dal decreto "del fare" (si veda l'articolo a fianco), riguardo agli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani attuativi che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive e, infine, in merito agli interventi di nuova costruzione, qualora questi siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.

Inoltre, rimangono soggetti a Dia gli interventi per i quali le Regioni abbiano indicato la possibilità di ricorso a questo modello abilitativo in alternativa o in sostituzione al permesso di costruire.

Le recenti riforme hanno, dunque, certamente semplificato e snellito le procedure per conseguire i titoli abilitativi. Ma nell'apprestare i progetti gli operatori devono comunque porre particolare attenzione alla classificazione delle opere alla luce delle disposizioni del Testo unico e alla identificazione del conseguente modello abilitativo edilizio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lavori pubblici. Il sistema informatico Avcpass

Appalti, la verifica dei requisiti attende istruzioni

Alberto Barbiero

■ Manca solo un mese all'operatività del sistema Avcpass per la verifica dei requisiti degli operatori economici partecipanti alle gare di appalto da parte delle amministrazioni pubbliche, ma emergono criticità che devono essere risolte e le stazioni appaltanti non dispongono di una versione dimostrativa per esercitarsi.

Il particolare percorso procedurale gestito in modo totalmente informatizzato è disciplinato dalla deliberazione dell'Avcp n. 111/2012, che fa riferimento all'articolo 6-bis del Codice dei contratti. Dal 1° gennaio 2014 le amministrazioni aggiudicatrici potranno verificare i requisiti di ordine generale e di capacità solo mediante tale sistema, che consente l'accesso ai documenti depositati nella banca dati nazionale dei contratti pubblici.

L'impostazione dell'Avcpass desumibile dai tutorial e dai materiali formativi messi a disposizione dall'Autorità prefigura il suo utilizzo per la verifica in corso di gara sia dei requisiti di capacità (economico-finanziaria e tecnico-professionale), in base all'articolo 48 del Codice, sia di quelli di ordine generale, riferiti alle dichiarazioni sostitutive rese in ordine alle varie fattispecie previste dall'articolo 38, quindi secondo i criteri stabiliti per il riscontro della veridicità delle autocertificazioni. Tuttavia i diagrammi di flusso proposti sembrano concentrare le verifiche sull'aggiudicatario e sul secondo classificato subito dopo la formazione della graduatoria di merito (dopo la valutazione delle offerte e l'eventuale verifica di quelle anomale), ma prima di pervenire all'aggiudicazione provvisoria, non sembrando utilizzabile per i controlli in sede di aggiudicazione definitiva e di stipulazione del contratto.

Un aspetto di ulteriore criticità si rileva in ordine alle ipotesi nelle quali la gara sia gestita da una centrale di committenza o da una stazione unica appaltante: in tal caso, infatti, la creazione della gara avviene da parte di un responsabile del procedimento (quello dell'amministrazione che approva il progetto e avvia la procedura) diverso da quello che dovrà gestire l'accesso all'Avcpass, con

conseguente necessità di permettere a quest'ultimo la gestione del Cig per l'effettuazione delle varie operazioni nel sistema, in quanto deve registrarsi come soggetto tenuto alla verifica dei requisiti.

Il sistema presenta alcune criticità anche per gli operatori economici, i quali, comunque, dispongono nel sito dell'Autorità di una specifica versione dimostrativa.

Secondo la deliberazione n. 111/2012 le imprese che intendono concorrere a una gara devono inserire nel sistema solo alcune tipologie di documenti inerenti i requisiti di capacità economico-finanziaria (ad esempio le attestazioni bancarie) e di capacità tecnico-professionale (ad esempio i contratti e le fatture comprovanti i servizi o le forniture precedentemente svolti a favore di amministrazioni pubbliche), men-

LA CRITICITÀ

Le amministrazioni non hanno ancora una versione dimostrativa. I privati non possono «autoaccreditarsi».

tre i documenti inerenti i requisiti di ordine generale sono acquisiti dall'Avcpass mediante rapporto diretto con gli enti certificanti.

Tuttavia la simulazione dimostrativa evidenzia nella libreria (la *repository* dove l'operatore economico può inserire i file firmati digitalmente) e nella funzionalità di associazione dei documenti al «PassOe» numerose sezioni riferite al caricamento di documenti inerenti requisiti di ordine generale, che devono essere acquisiti d'ufficio dalla stazione appaltante, come il Durc relativo alla regolarità contributiva.

L'inserimento dei documenti relativi ai requisiti di ordine generale (collegati alle dichiarazioni sostitutive rese in sede di partecipazione alla gara) non è peraltro possibile per l'operatore economico, in quanto, in molti casi, si tratta di certificati, i quali, in base alle norme sulla decertificazione, non possono essere utilizzati nei rapporti con le amministrazioni pubbliche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un patto per la green economy

Fabio Granata. «Parola d'ordine: abbinare lo sviluppo alla tutela e alla valorizzazione del territorio»

MICHELE BARBAGALLO

Valorizzare il Sud Est siciliano attraverso una "green new deal". Si è parlato di questo al convegno organizzato dal comitato promotore "Green Italia" che si è svolto sabato a Ragusa Ibla. Dal Parco degli Iblei a nuovi interventi di tutela del territorio, la green economy può aiutare uno sviluppo ecosostenibile. «Una proposta innovativa, originale, per creare sviluppo, incentrata sui temi della consapevolezza culturale del nostro sud est e della difesa e valorizzazione del paesaggio culturale degli Iblei - ha detto Fabio Granata, componente del comitato nazionale promotore di Green Italia - Ciò può determinare una nuova dinamica economica, produttiva e culturale per territori omogenei e rappresentativi di specificità».

Al convegno hanno preso parte i promotori nazionali di Green Italia, tra cui Francesco Ferrante, ed ancora Claudio Conti, assessore all'Ambiente del Comune di Ragusa, Paolo Uccello dell'Ente Fauna siciliana, Paolo Guarnaccia, professore Università di Catania, Piero Torchi, primo presidente dell'Associazione Comuni del Sud Est, Antonella Pancaldo, restauratrice, Simona Sanfilippo, portavoce regionale Green Italia, Mimmo Fontana coordinatore regionale di Legambiente Sicilia, oltre a cittadini e rappresentanti di associazioni.

Si è ribadita la centralità del Val di Noto come esempio di "un grande progetto di sviluppo economico ma anche di difesa della nostra più grande eredità immateriale. Paesaggio, cultura, innovazione, agricoltura per far ridiventare Sicilia la Sicilia".

Insomma un progetto green che interpreta le trasformazioni sociali, economiche, culturali. Proprio l'estraneità alla cultura ecologica è uno dei tratti più vistosi di questa

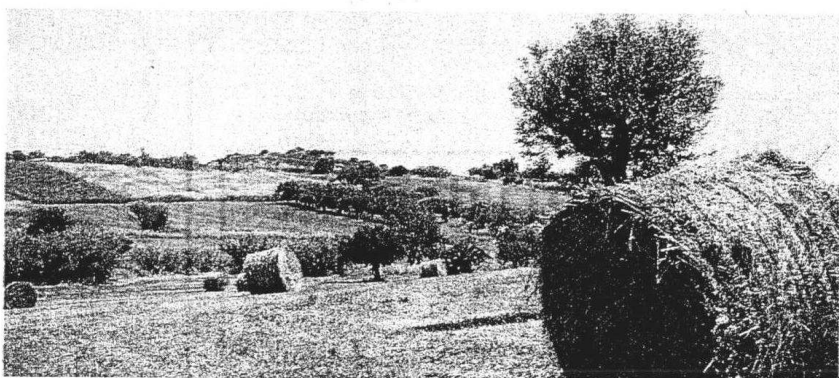


Il convegno sulla green economy tenutosi a Ragusa Ibla. Nel tondo, Fabio Granata che ha parlato di nuovi interventi a tutela del territorio

non contemporanea, di questa formidabile resistenza al cambiamento che accomuna buona parte delle forze politiche e sociali italiane, ed è uno dei principali ostacoli che impedisce di avviare l'Italia su un cammino rinnovato di progresso.

«Serve un nuovo patto sociale fondato

sulla green economy e sulla conversione ecologica di produzioni e consumi - è stato ribadito - Un patto per risollevarsi nel segno della sostenibilità ambientale e sociale, per creare ricchezza senza distruggere la natura, il paesaggio e gli equilibri ecologici, per creare lavoro investendo nella qualità ambientale e nelle altre grandi risorse immateriali come l'educazione, la cultura, la conoscenza, la coesione sociale, la partecipazione democratica, la legalità».



COMISO. Lo scalo Magliocco già «alternato a Catania»

«Se l'Etna fa le bizze siamo già pronti»

NUOVE TRATTE

COMISO-MILANO, 7 GIORNI AL VIA

Meno 7 all'apertura del Comiso-Milano. Festeggiamenti doppi, il giorno dell'Immacolata, per quei ragusani (e non sono pochi) che sono costretti a recarsi spesso, per motivi di lavoro, studio o altro, nel capoluogo lombardo. I voli in programma sono due settimanali: la domenica, con un velivolo da 90 posti, e il martedì con un airbus in grado di trasportare fino a 150 passeggeri. Non è però escluso che Alitalia, la compagnia che, recentemente, ha chiuso con la Soaco il contratto per la rotta Comiso-Milano, possa decidere presto di implementare il numero dei voli, vista la richiesta alquanto alta di posti. Basti pensare che, il giorno stesso in cui la compagnia di bandiera ha reso possibile le prenotazioni on line, i biglietti sono andati a ruba al punto che, il volo inaugurale dell'8 dicembre ha fatto registrare il tutto esaurito nell'arco di appena 12 ore.

LUCIA FAVA

Comiso. Il Vincenzo Magliocco è pronto ad accogliere gli aerei di Fontanarossa in caso di chiusura temporanea dello scalo etneo per maltempo o per altre condizioni avverse, una su tutte l'eruzione dell'Etna.

Che Comiso sia "alternato" di Catania, lo dimostra il fatto che, in occasione dell'ultimo, spettacolare, parossismo del "Mongibello", che ha provocato la chiusura dello spazio aereo di Catania, sono scattate le procedure per l'eventuale trasferimento dei voli delle varie compagnie sull'aeroporto di Comiso. Poi l'allarme è rientrato, la situazione è tornata alla normalità e non si è reso necessario alcun dirottamento.

Ma se, in passato, questo non è avvenuto è stato per scelta dei vettori. Sono, infatti, le compagnie aeree a stabilire su quale scalo far atterrare i propri aeromobili in caso di chiusura temporanea (e improvvisa) dell'aeroporto di destinazione per avverse condizioni meteo o a causa di altre emergenze.

Partendo da questo assunto si capisce perché i voli che, in questi mesi, so-

La Soaco spiega: «Sono i vettori a stabilire lo scalo su cui trasferire i voli in caso di necessità. Alitalia ci ha già allertato perché ritiene il nostro scalo alternato a quello di Catania»



IL VINCENZO MAGLIOCCO SI PREPARA A SOSTITUIRE FONTANAROSSA

no stati impossibilitati ad atterrare a Catania, non siano stati dirottati a Comiso (nonostante la vicinanza geografica e il fatto che i due scali abbiano praticamente in comune la società di gestione, la Sac, che detiene il 65 per cento delle quote azionarie di Soaco), bensì a Palermo, Reggio o verso altri aeroporti nazionali.

«Il Vincenzo Magliocco – spiegano dalla Soaco Spa – è già "alternato" di Fontanarossa. Sono i vettori a stabilire lo scalo su cui trasferire i voli in caso di necessità. Alitalia ci ha già allertati perché ritiene Comiso alternato a Catania, ma se un altro vettore decide di optare

per Palermo, la società di gestione non può far nulla perché non è una scelta di sua pertinenza».

Non è, dunque, un problema del Magliocco, che è, invece, già pronto a gestire questa tipologia di emergenze. Comiso, inoltre, lavora già con Alitalia. Questo fa presumere che, probabilmente, la compagnia di bandiera italiana, in caso di necessità, deciderà di spostare il suo flusso su Comiso. E Alitalia potrebbe non essere l'unico vettore a trovare lo scalo comisano più conveniente in caso di emergenza, quanto meno perché fisicamente più vicino a Fontanarossa.

POZZALLO

Porto in sicurezza il finanziamento è andato perduto

MICHELE GIARDINA

POZZALLO. Settanta su cento, il finanziamento europeo di 40 milioni di euro per la messa in sicurezza del porto di Pozzallo è andato perduto. Come già successo con il precedente finanziamento di 15 milioni. A dimostrazione del fatto che cambiano gli uomini e le amministrazioni, ma non l'indolenza di chi continua a credere che i problemi di un Ente possano essere avviati a soluzione per forza di inerzia o a colpi di comunicati stampa.

Quando si è capito che la pratica era rimasta imbri-
gliata perché la Regione Siciliana, e per essa un funzionario donna con "licenza di uccidere", non intendeva
riassegnare al Comune di Pozzallo la somma per coprire i costi degli studi geofisici necessari per completare il progetto e procedere all'appalto dell'opera, a turno si sarebbero interessati del problema l'on. Nello

**I fondi pari a
40 milioni di
euro non sono
stati più
riassegnati
alla struttura
della città
marittima.
Ora si vuol
capire
il perché**

Dipasquale e il commissario della Camera di Commercio di Ragusa on. Sebastiano Gurrieri. Ad oggi, tuttavia, non si è avuta alcuna risposta. L'on. Raffaele Lombardo, prima di lasciare il posto di presidente della Regione, aveva assegnato al Comune di Pozzallo, sindaco del tempo il suo amico personale Giuseppe Sulsenti, la somma di 650.000 euro per consentire al Comune di completare la pratica. Avendo però l'Ufficio tecnico comunale impegnato solo una minima parte di tale somma, la Regione, per una questione contabile, avrebbe riassorbito la cospicua parte della somma non spesa. Per averne di nuovo la disponibilità, il sindaco Luigi

Ammatuna si è recato più volte a Palermo precisando, fra l'altro, che sarebbe stata sufficiente, per la elaborazione del documento tecnico necessario per il completamento del progetto, una somma inferiore rispetto a quella precedentemente assegnata.

Ma, diciannove mesi dopo il suo insediamento, il sindaco non è riuscito a trovare la chiave giusta per aprire la porta blindata della indifferenza e forse anche della ostilità palermitana. Fortemente contrariato per il complicarsi dell'iter burocratico che riguarda il potenziamento di una infrastruttura vitale per l'economia del territorio e della provincia, il segretario generale provinciale della Cgil, Giovanni Avola, il mese scorso, attraverso le colonne del nostro giornale, ho sollecitato il sindaco a convocare una riunione a Palazzo "La Pira", per avviare, con la partecipazioni di tutte le componenti interessate, una forte azione comune per risolvere il problema. "Invito non accolto - dice Avola - ma ancora valido".

L'IMPOSTA SULLA CASA. Il ministro dell'Economia: il tributo resta inevitabile. Quagliariello: le risorse necessarie si troveranno

Seconda rata Imu, il governo corre ai ripari Saccomanni: è indispensabile per i Comuni

L'Anci: giusto «il malessere diffuso e la rabbia dei sindaci», ma ora bisogna «concentrarsi sulla stabilizzazione del sistema della finanza locale».

ROMA

È ancora bagarre sull'Imu e in particolare sulla mini-imposta che i cittadini di alcuni comuni, quelli che hanno alzato l'aliquota in corso d'opera, potrebbero essere chiamati a pagare a gennaio. Esponenti di governo assicurano che una soluzione si troverà, ma il candidato segretario del Pd, Gianni Cuperlo, chiama direttamente in causa il premier Enrico Letta, invitandolo a chiarire in Parlamento.

«Il presidente del consiglio venga in Parlamento e dica una parola chiara, conclusiva» sul caos Imu che «rischia di diventare una caricatura», ha attaccato Cuperlo. Una voce certamente non isolata nel panorama politico, in particolare dell'opposizione. Da Maurizio Gasparri («Il grande imbroglio è servito») fino al governatore del Veneto Luca Zaia («Andava tolta completamente»), proseguono le dichiarazioni

critiche per una situazione nella quale i contribuenti stentano a orientarsi.

È quindi scontato che governo e Parlamento cercheranno di correre ai ripari. Non è escluso, secondo il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giovanni Legnini, che la norma si possa cambiare trovando le coperture anche per questo ultimo pezzo. Rassicurazioni, del resto, arrivano sia dal ministro alle Riforme Gaetano Quagliariello, secondo cui si troveranno «le risorse necessarie», che da quello dei Trasporti, Maurizio Lupi, convinto che la Legge di Stabilità «farà chiarezza». E anche il ministro per gli affari regionali, Graziano Del Rio, si sarebbe impegnato con il sindaco di Ravenna Fabrizio Matteucci, a far cambiare il decreto. Appare tuttavia difficile che il decreto Imu2 possa entrare in Legge di Stabilità via emendamento, perché mentre il primo ha effetto finanziario sul 2013 la Stabilità «agisce» a partire dal 2014. Rimane sulle sue posizioni senza fare alcuna promessa, invece, il titolare dell'Economia, Fabrizio Saccomanni, secondo cui «lo Stato non poteva che calcolare i suoi rimbor-



Il ministro dell'Economia, Fabrizio Saccomanni FOTO ANSA

si sull'aliquota base». Per Saccomanni, in ogni caso, «quelle che restano sono perlopiù somme modeste e allo scopo di non complicare troppo la vita della gente abbiamo fissato il versamento in corrispondenza di altre scadenze tributarie». Per il ministro più in generale un tributo sugli immobili resta necessario per finanzia-

re i Comuni» e per questo si è scelto nel 2014 di varare un'imposta federale sui servizi affidata agli stessi comuni.

In attesa di capire se il Parlamento ci metterà una pezza, comunque, una soluzione potrebbe arrivare proprio dai comuni. Il presidente di Confedilizia, Corrado Sforza Fogliani ha l'impressione che quelli

che avevano alzato l'aliquota «stiano ad uno ad uno annullando quelle decisioni e il problema quindi si risolverà». Un segnale distensivo arriva anche dal responsabile Finanza Locale dell'Anci, Guido Castelli, che pur comprendendo «il malessere diffuso e la rabbia dei sindaci», invita ad archiviare la questione e a «concentrarsi sulla stabilizzazione del sistema della finanza locale».

Martedì, intanto, la Legge di Stabilità inizia la seconda lettura, quella di Montecitorio. Giovedì 5 scade il termine per la presentazione degli emendamenti in Commissione Bilancio, per entrare in vivo però dopo il 10 dicembre. Per tornare poi al Senato ed essere varata velocemente e in via definitiva a fine dicembre. Molti i nodi rimasti da sciogliere dopo l'esame del Senato finito, come noto, con un nulla di fatto in commissione e un maxi-emendamento sul quale il Governo ha posto la fiducia. Tra le modifiche già annunciate si va dalla casa alle spiagge, agli stadi passando per le pensioni, la sanatoria delle cartelle Equitalia e i risarcimenti dei familiari delle vittime delle stragi.

COMUNE. La delibera al vaglio del Consiglio

Sì ai debiti fuori bilancio per un milione e mezzo

●●● L'amministrazione comunale ha approvato la delibera contenente i debiti fuori bilancio che adesso dovranno passare al vaglio del consiglio comunale. Debiti che, ovviamente, riguardano gestioni precedenti. In totale ammontano a 1.594.549,84 euro. Riguardano una serie di sentenze passate in giudicato, ma anche canoni non pagati, quote associative non versate, fatture non saldate. Solo per la questione cura dei cani e prevenzione del randagismo, alla Dog professional il Comune deve liquidare ben 153 mila euro. Una cifra non indifferente, che rischia di mettere "ko" la ditta in caso di mancato introito. Tra le va-

rie voci vi sono le somme per pagare l'Agenzia delle Entrate per la registrazione di una sentenza, pari a 107 mila euro, ed ancora risarcimenti a privati con somme ed interessi che variano dai 5 ai 15 mila euro. Una fetta non indifferente riguarda i decreti ingiuntivi come quelli avanzati dalla cooperativa Artemide per 18 mila euro, 45 mila euro, 8 mila euro e 84 mila euro. Occorre pagare fatture per 83 mila euro al Consorzio di Bonifica, 94 mila euro all'Ato Ambiente, 58 mila euro al Consorzio Asi. La delibera adesso passerà in quarta commissione e poi in consiglio per la definitiva approvazione. (*DABO*)

Il candidato segretario del Pd, Gianni Cuperlo, chiama direttamente in causa il presidente del Consiglio invitandolo a chiarire in Parlamento

Imu, bagarre sulla mini-imposta di gennaio

Il Governo tenterà di individuare l'ennesima "copertura" ma senza ricorrere alla legge di stabilità

Ada Terette
ROMA

È ancora bagarre sull'Imu e in particolare sulla mini-imposta che i cittadini di alcuni comuni, quelli che hanno alzato l'aliquota in corso d'opera, potrebbero essere chiamati a pagare a gennaio. Esponenti di governo assicurano che una soluzione si troverà, ma il candidato segretario del Pd, Gianni Cuperlo, chiama direttamente in causa il premier Enrico Letta, invitandolo a chiarire in Parlamento.

«Il presidente del consiglio venga in Parlamento e dica una parola chiara, conclusiva» sul caos Imu che «rischia di diventare una caricatura», ha attaccato Cuperlo. Una voce certamente non isolata nel panorama politico, in particolare dell'opposizione. Da Beppe Grillo («Sono mesi che parlano di Imu, Ici, Iuc e altro ma ormai si sono persi. Non sanno più neppure loro di cosa parlano») a Maurizio Gasparri («Il grande imbroglio è servito») fino al governatore del Veneto Luca Zaia («Andava tolta completamente»), proseguono le dichiarazioni critiche per una situazione nella quale i contribuenti stentano a orientarsi.

È quindi scontato che governo e Parlamento cercheranno di correre ai ripari. Non è escluso, secondo il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giovanni Legnini, che la norma si possa cambiare trovando le coperture anche per questo ultimo pezzo. Rassicurazioni, del resto, arrivano sia dal ministro alle Riforme Gaetano Quagliariello, secondo cui si troveranno «le risorse necessarie», che da quello dei Trasporti, Maurizio Lupi, convinto che la Legge di Stabilità «farà chiarezza». E anche il ministro per gli affari regionali, Graziano Del Rio, si sarebbe impegnato con il sindaco di Ravenna Fabrizio Matteucci, a far cambiare il decreto. Appare tuttavia difficile che il decreto Imu2 possa entrare in Legge di Stabilità via emendamento, perché mentre il primo ha effetto finanziario sul 2013 la Stabilità «agisce» a partire dal 2014. Rimane sulle sue posizioni senza fare alcuna promessa, invece, il titolare del Tesoro, Fabrizio Saccomanni, secondo cui «lo Stato non poteva che calcolare i suoi rimborsi sull'aliquota base»: per Saccomanni, in ogni caso, «quelle che restano sono perlopiù somme modeste e allo scopo di non complicare troppo la vita della gente abbiamo fissato il versamento

in corrispondenza di altre sca-

denze tributarie». Per il ministro più in generale un tributo sugli «immobili resta necessario per finanziare i Comuni» e per questo si è scelto nel 2014 di varare un'imposta federale sui servizi affidata agli stessi comuni.

In attesa di capire se il Parlamento ci metterà una pezza, comunque, una soluzione potrebbe arrivare proprio dai comuni. Il presidente di Confedilizia, Corrado Sforza Fogliani ha l'impressione che quelli che avevano alzato l'aliquota «stiano ad uno ad uno annullando quelle decisioni e il problema quindi si risolverà». Un segnale distensivo arriva anche dal responsabile Finanza Locale dell'Anci, Guido Castelli, che pur comprendendo «il malessere diffuso e la rabbia dei sindaci», invita ad archiviare la questione e a «concentrarsi sulla stabilizzazione del sistema della finanza locale».

Domani, intanto, la Legge di Stabilità inizia la seconda lettura, quella di Montecitorio. Giovedì 5 scade il termine per la presentazione degli emendamenti in Commissione Bilancio, per entrare nel vivo però dopo il 10 dicembre. Per tornare poi al Senato ed essere varata velocemente e in via definitiva a fine dicembre. Molti i nodi rimasti da sciogliere dopo l'esame del Senato finito, come noto, con un nulla di fatto in commissione e un maxi emendamento sul quale il Governo ha posto la fiducia. Tra le modifiche già annunciate si va dalla casa alle spiagge, agli stadi passando per le pensioni, la sanatoria delle cartelle Equitalia e i risarcimenti dei familiari delle vittime delle stragi.

I sindaci non ci stanno. Sulla storia dell'«extra Imu», di cui il 40%, nei comuni in cui l'aliquota è stata innalzata, graverà sulle spalle dei cittadini, si sentono «traditi», umiliati, offesi. «Ci sentiamo presi in giro, il Governo tende a spostare le sue contraddizioni a livello locale», sbotta il sindaco di Livorno, presidente di Anci Toscana, Alessandro Cosimi. Che è netto: «O verranno rispettati gli accordi che erano stati presi o vi sarà la rottura istituzionale ed ogni iniziativa locale sarà diretta a dimostrare l'incapacità del Governo».

Ancora più arrabbiato il sindaco di Ravenna, Fabrizio Matteucci, che promette: «Se il decreto non cambierà io disubbidirò, rinuncerò a 3,5 milioni di euro di entrate ma non metterò le mani in tasca ai ravennati a causa di questo imbroglio. Sfonderò il patto di stabilità».

" Confronto con il commissario Gurrieri "

Camera di commercio al lavoro sul bilancio Aumentano le quote

Daniele Distefano

Il commissario straordinario della Camera di Commercio, Sebastiano Gurrieri, come atto propedeutico al bilancio 2014, ha incontrato i rappresentanti delle associazioni di categoria. Scopo dell'incontro, dov'è stato confermato l'assenso delle imprese alla misura proposta, quello di sottoporre al parere il mantenimento dell'aumento del diritto annuale dovuto dalle stesse all'ente camerale (unica entrata del bilancio) rispetto alla misura fissata dal governo, così come accade per Ragusa dal 2008 in poi.

L'aumento, che però anche per il prossimo anno sarà limitato ad un 10%, si rende necessario perché l'ente camerale possa trovare nel proprio bilancio risorse tali da permettere d'incrementare la presenza nel territorio a fianco delle imprese nelle strategie di sviluppo dell'economia e del sistema infrastrutturale e logistico dell'area ragusana.

Nel corso dell'incontro, presenti anche i vertici burocratici della Camera con il segretario generale Carmelo Arezzo ed il vicesegretario generale Vito D'Antona, è stato inoltre verificato l'apprezzamento da parte del mondo delle imprese delle azioni che, in questi mesi di commissariamento, in pratica quasi l'intero esercizio 2013, hanno caratterizzato l'attività camerale. La quale si è sviluppata su alcune direttrici principali,



Sebastiano Gurrieri

come l'esigenza di favorire il credito per le piccole imprese (interventi in favore dei consorzi fidi e azioni per il microcredito), di incentivare le infrastrutture (deliberati per promuovere e incentivare l'aeroporto di Comiso non tralasciando i temi del porto di Pozzallo e dell'autostrada Catania-Ragusa), di seguire gli sviluppi dell'agroalimentare di eccellenza (la promozione di Girolio 2013, la valorizzazione dei marchi e dei mercati locali, la partecipazione alle fiere specializzate in Italia ed all'Estero), di far crescere la professionalità del territorio e l'accelerazione sui temi del turismo.

Il tutto, come auspicato da Sebastiano Gurrieri, in attesa della conclusione dell'iter per il rinnovo del consiglio camerale con le rappresentanze delle associazioni di categoria ed il ritorno alla gestione ordinaria. <